



COMUNE DI MONTEPRANDONE

Provincia di Ascoli Piceno

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA DISCIPLINA DELLA
PUBBLICITÀ**

**PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA**

**PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

Approvazione con DELIBERA DI C.C. N. 48 DEL 28/12/2001

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E PER
LA EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.***

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento

Il presente Regolamento sulla base delle disposizioni a carattere generale contenute nel D. Lg. 30/4/1992, n.285 "Nuovo codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, nel relativo Regolamento di esecuzione, disciplina, con riferimento all'intero territorio comunale, la materia concernente i mezzi pubblicitari ed i relativi impianti, da collocare o collocati lungo le strade o in vista di loro e, in ogni modo, su aree pubbliche o di uso pubblico.

Il presente Regolamento, disciplina nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del D.L. n. 507 del 15.11.1993, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, nonché il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art. 2 Nozione di centro abitato

La nozione del centro abitato, ai fini del presente Regolamento, è quella fornita dalla legge ed individuata dal vigente P.R.G.

Art. 3 Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni, sono soggette rispettivamente, ad un'imposta, ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

Art. 4 Classificazione del Comune

Il Comune appartiene alla IV Classe, avendo una popolazione residente, al 31 Dicembre 2000, di n. 10400 abitanti e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

Art. 5 Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, sono deliberate entro i termini di legge ed entrano in vigore il 01 Gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e qualora non modificate, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 6 Imposta comunale sulla pubblicità

Il D.Lgs n.507 del 15.11.1993 disciplina negli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 13, 14, 15, 16, 17, rispettivamente: il presupposto dell'imposta, il soggetto passivo, le modalità di applicazione, la dichiarazione, il pagamento, la rettifica e l'accertamento d'ufficio, la pubblicità ordinaria, la pubblicità effettuata con veicoli, la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, la pubblicità varia, le riduzioni, le esenzioni; le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente, allegato al presente Regolamento.

Art. 7 Diritto sulle pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni, di natura istituzionale, sociale, nonché commerciale, effettuate nell'ambito del territorio del Comune di Monteprandone, costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli articoli 18, 19, 20, 21, 22 del D.Lgs. n.507 del 15.11.1993. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate come da testo vigente, allegato al presente Regolamento.

Art. 8 Gestione del servizio affissioni, accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto

La gestione del servizio affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto, può essere affidata in concessione, qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale.

In caso di gestione diretta il Funzionario Responsabile, cui spettano le funzioni ed i poteri indicati nell'art. 11 del D.Lgs n.507/93, è designato con deliberazione della Giunta Comunale. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

Art. 9 Sanzioni ed interessi

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazioni della pubblicità. Gli articoli 23 e 24 del D.Lgs. n.507/93 vanno a disciplinare le sanzioni tributarie e gli interessi nonché le sanzioni amministrative per le violazioni alle norme in esso contenute. Tali disposizioni si intendono qui richiamate come da testo vigente, allegato al presente Regolamento.

CAPO II **DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

Art. 10 Definizione dei mezzi e degli impianti

Ai fini del presente Regolamento, i mezzi pubblicitari il cui uso è consentito sono i seguenti: "insegna d'esercizio", "preinsegna", "cartello", "striscione locandina e stendardo", "segno orizzontale reclamistico", "impianto di pubblicità di servizio", "impianto di pubblicità o propaganda", "sorgente luminosa", "pubblicità sui veicoli", "pubblicità sonora e fonica".

Art. 11 Insegne d'esercizio.

E' da considerarsi "insegna d'esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio - logo, realizzata e supportata con materiali qualsiasi natura, installata nella sede di attività cui si riferisce, o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria sia per luce indiretta.

Per pertinenze accessorie, di cui precedente comma, s'intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di lei.

Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro posizione, nei casi consentiti dal vigente piano regolatore generale, in:

- a) Insegna a bandiera orizzontale (sporgenti da una costruzione);
- b) Insegna a bandiera verticale (sporgenti da una costruzione);
- c) Insegna frontale;
- d) Insegna a tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali;
- e) Insegna su palina (insegna collocata su supporto proprio)

Le dimensioni massime delle insegne di esercizio pubblicitarie, collocate in centro abitato, sono le seguenti:

- per quelle individuate ai precedenti punti a), b), c) ed e) mq. 10, se collocate parallelamente all'asse della carreggiata; mq. 2, se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;
- per quelle individuate al precedente punto d), mq. 26.

La posizione di insegne nelle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale e la dimensione delle stesse sono disciplinate nel capo IV° del presente Regolamento.

Le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro, sono equiparate alle insegne.

Art. 12 Preinsegna

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da frecce d'orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatti bifacciale e bidimensionali, utilizzabili su una sola o entrambe le facce, supportata da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione, e direzionale della sede dove si esercita una determina attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e in ogni modo nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Art. 13 Cartello

Si definisce "cartello" il manufatto bifacciale, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione d'altri elementi. Può essere caratterizzato dalla variabilità del messaggio attraverso l'ausilio di sistemi automatici di tipo elettromeccanico o attraverso sistemi elettronico digitali. Può essere luminosa sia per luce propria, che per luce indiretta.

Art. 14 Striscione, locandina, stendardo e bandiere

Si considera "striscione, locandina, stendardo e bandiere" l'elemento bidimensionale eventualmente bifacciale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie d'appoggio o in ogni modo non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posta sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Oltre al titolo, al luogo ed al periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, si può apporre su tale mezzo il marchio o la denominazione d'enti, associazioni, ditte o sponsor.

Art. 15 Segno orizzontale reclamistico

E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi; finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Art. 18 Sorgenti luminose

E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminate o insieme di corpi illuminati che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali che possono costituire messaggi pubblicitario.

Art. 19 Pubblicità sui veicoli

La pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del D.Ls del 30.04.1992 n..285 "Nuovo Codice della Strada" e all'articolo 57 del "Regolamento d'Esecuzione e Attuazione" DPR 16/12/1992 n. 495.

Art. 20 Pubblicità sonora e fonica

La pubblicità sonora è consentita alle condizioni e nei limiti indicati dall'art. 59 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada.

CAPO III NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

Art. 21 Collocazione vietata

Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 23 del D.lg. 30/4/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e dell'art. 51 e seguenti del relativo "Regolamento d'Esecuzione e Attuazione" DPR 16/12/1992 n. 495.

Art. 22 Caratteristiche delle insegne di esercizio

Le sporgenze dei cassonetti e delle **insegne a bandiera**, sia orizzontali che verticali, aggettanti su suolo pubblico o vincolato ad uso pubblico sono regolate nel seguente modo:

1. Fino a m. 4,50 di altezza sono ammesse, solo se esiste il marciapiede, per sporgenze non superiori a cm. 20;
2. Oltre i m. 4,50 di altezza sono consentite anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10 % della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di m. 1,50.

Le **insegne frontali** devono essere installate nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave o immediatamente sopra lo stesso.

In edifici destinanti a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale, possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltreché sulle facciate, in deroga a quanto prevista dal comma precedente, su pensilina, intesa come parte integrante del disegno architettonico dell'edificio.

E' vietata l'apposizione delle figurazioni o scritte pubblicitarie al di sopra della linea di gronda degli edifici, fatta eccezione per gli edifici compresi nelle aree industriali di cui alla Legge 1° Ottobre 1969, n. 739 e sue eventuali successive modificazioni, e nelle zone commerciali e artigianali individuate dal piano regolatore generale.

E' vietata l'installazione di insegne sulla facciata degli edifici caratterizzati da vincoli architettonici ad eccezione dei casi di cui al successivo art. 29.

Le farmacie potranno installare, in aggiunta all'insegna di esercizio e comunque non in prossimità di un impianto semaforico (distanza non inferiore a mt 8):

- un'insegna a forma di croce verde, che sarà resa luminosa nell'orario serale e notturno;
- una bacheca per i turni di servizio con fonte luminosa interna. Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi, in particolare sono esclusi legno non trattato e cartone.

Art. 23 Caratteristiche delle tende

1. Per quanto riguarda l'installazione di tende pubblicitarie, si osservano le seguenti disposizioni:

- Le tende devono essere rientranti, o riavvolgibili a fine orario e riferirsi esclusivamente ad attività commerciali poste al piano terra;
- I caratteri della scritta devono essere contenuti in una sola riga, della dimensione massima di cm. 15 di altezza;
- Le scritte devono contenere riferimenti all'attività esercitata, la ragione sociale o il marchio di fabbrica, devono essere poste solo pendente frontale parallelo all'edificio e non su quelli laterali;
- Nel caso di più tende riferite alla stessa unità commerciale, la scritta deve essere posta solo su una di loro.
- L'altezza del suolo in ogni punto non dovrà essere inferiore a cm. 220 e il limite della tenda, parallela all'edificio, dovrà essere distante almeno cm. 50 dal filo esterno del marciapiede.

L'organo competente si riserva di valutare ciascun caso in relazione a quanto sopra indicato.

Art. 24 Caratteristiche e installazioni di targhe di esercizio

Le targhe indicanti professioni ed attività in genere, devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche con riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm. 50 x 30.

Art. 25 Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti

Lungo la strade o in prossimità di loro, è ammessa l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada quali orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, fioriere, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, purché siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari, ad eccezione dei casi in cui la superficie di esposizione sia inferiore a mq.1 (DPR 16/12/1992 n.495, art.51, comma 8 "regolamento di esecuzione e attuazione").

Art. 26 Piani e studi coordinati di arredo urbano

I mezzi e gli impianti di pubblicità e propaganda disciplinati dal presente regolamento, qualora siano ricompresi in zona o edifici oggetto di piani o di studi coordinati di arredo urbano approvati con specifici atti deliberativi dall'amministrazione comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in loro contenuti.

L'approvazione di tali piani è subordinata alla verifica del rispetto dei principi e dei criteri inderogabili previsti dal Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Art. 27 Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà

Possono essere autorizzati i mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà, indicati nell'art. 51, comma 9 e 10, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, con le limitazioni e le prescrizioni ivi precise.

CAPO IV

COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO DELIMITATO DALLA CINTA MURARIA

Art.28 Norme generali

Le norme del presente capo disciplinano la collocazione di particolari forme pubblicitarie all'interno del Centro Storico di Monteprandone.

In particolare, sono vietate:

- *La collocazione di insegne su palina;*
- *L'installazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, ad eccezione di quelle riferenti a rivendite di generi di monopolio ed uffici postali e ai posti telefonici pubblici, di pronto soccorso, farmacie e alberghi;*
- *L'installazione di insegne sui tetti, terrazzi, balconi, finestre e facciate;*
- *L'installazione di stendardi e bandiere. E' ammesso il solo uso di stendardi e bandiere bidimensionali, in tessuto di tela, per manifestazioni organizzate da Enti Pubblici;*
- *L'installazione dei segni orizzontali reclamistici;*
- *L'installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisorio;*
- *L'installazione di sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo, quali cavalletti, manifesti su supporti precari e mezzi simili;*
- *L'installazione di bacheche di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelle collocate a muro e prive di illuminazione propria e quelle destinate ai turni di apertura della farmacia presso le stesse.*
- *L'installazione di fonti luminose dirette ed indirette, quali elementi di richiamo in presenza di illuminazione pubblica.*

Per l'informazione sulle attività dei teatri e dei musei e sulle mostre che si svolgono all'interno delle gallerie comunali, sono consentite le installazioni di strutture di tipo "sandwich" bifacciali, posate direttamente al suolo.

Sono consentite le installazioni di bacheche collocate a terra su supporto proprio, destinate alla diffusione di informazioni delle attività degli enti pubblici, dei partiti politici rappresentanti in Parlamento o in Consiglio Comunale, di Consiglio di Quartiere e delle Associazioni riconosciute (purché prive di illuminazione proprie).

In relazione ad esigenza di pubblico interesse per questioni di viabilità, di natura estetica ed ambientale sono vietate le seguenti forme pubblicitarie:

- *Il lancio di manifestini anche tramite veicoli e aeromobili;*
- *La distribuzione a mano di volantini o manifestini all'interno del Centro Storico;*
- *La pubblicità sonora con mezzi mobili all'interno del Centro Storico e nelle zone di carattere commerciale, effettuata anche con impianti fissi in luoghi pubblici, salve ipotesi previste dal codice della strada e il relativo regolamento di attuazione nonché specifiche deroghe concesse dall'Amministrazione Comunale per manifestazioni e particolari ricorrenze;*
- *La pubblicità permanente installata su palificazione della pubblica illuminazione;*
- *Le insegne o altri mezzi pubblicitari installati a bandiera o a muro all'esterno delle facciate o tra gli intercolumni dei portici o trasversalmente a loro o su pilastri;*
- *Gli striscioni attraversanti strade o piazze, con eccezione di quelli concernenti mostre o manifestazioni.*

Art. 29 Collocazione di insegne

Le insegne frontali devono essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio, al filo interno della muratura o nel vetro. La luminosità deve essere limitata ai caratteri o simboli della denominazione di esercizio. Per le insegne a luce indiretta, l'apparecchio di illuminazione deve essere contenuto entro l'apertura dell'esercizio ed il filo interno della muratura. E' comunque vietata l'installazione di sistemi di illuminazione ad intermittenza. In presenza di apertura ad arco a "tutto sesto", l'insegna non potrà comunque occupare lo spazio descritto dallo stesso.

La collocazione al di sopra del locale di esercizio è possibile solo nel caso di ripristino di insegne storiche preesistenti, chiaramente documentate e riferite allo specifico vano oggetto di intervento.

Le insegne a bandiera orizzontale o verticale, relative a rivendite di genere di monopolio, posti telefonici pubblici, farmacie e posti di pronto soccorso, devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente, in un solo esemplare.

Art. 30 Collocazione di targhe professionali o di esercizio

La collocazione di targhe indicanti professioni ed attività in genere è consentita solo ad esercizi e studi professionali privi di vetrina. La targhe dovranno essere collocate lateralmente alle porte o sullo stipite e realizzate in pietra, legno, rame di dimensioni massime 50 x30.

Art. 31 Collocazione bacheche ed insegne di valore storico

L'amministrazione comunale si riserva di individuare insegne e bacheche esistenti, di valore storico tipologico o di altra qualità progettuale, da sottoporre a tutela.

Art. 32 Collocazione di tende

Fermo restando quanto indicato nel presente art. 23, le tende esterne devono avere la stessa tipologia, lo stesso materiale, lo stesso colore.

CAPO V PIANO GENERALE DEGLI IMPLANTI PUBBLICITARI

Art.33 Norme generali

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio comunale in conformità al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs 15 Novembre 1993 , n. 507 e dal presente regolamento.

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale successivamente all' entrata in vigore del presente Regolamento.

Il Piano dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari,degli impianti di arredo urbano e di servizio, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni, su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, alla circolazione e al traffico ed ogni altro elemento utile a tale fine.

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari dovrà articolarsi in tre parti.

La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna definiti precedentemente dal presente regolamento escluse, come sopra detto, le insegne di esercizio, le targhe di esercizio, le bacheche, le tende e le vetrofanie, che restano impianti strettamente legati all'adempimento dell'attività e non alla sua pubblicizzazione.

La seconda parte che definisce gli impianti di servizio e arredo urbano, di cui all'articolo 16.

La terza parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 17 punto f.

CAPO VI **IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Art. 34 Superficie impianti

In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'articolo n.18 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31.12.2000 è pari a 10400, la superficie degli spazi da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq 12 per ogni mille abitanti.

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni sopra determinata, è ripartita come appresso:

- 15% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;*
- 75% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;*
- 10% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato.*

CAPO VII **PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Art. 35 Presentazione della domanda al Comune

La domanda per ottenere l'attuazione amministrativa, da compilarsi su appositi moduli forniti dal Comune, deve essere presentata in carta resa legale, all'Ufficio Urbanistica, corredata dai seguenti documenti:

- a) Progetto quotato in scala 1: 20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'elemento essenziali dell'opera e la sua eventuale posizione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia;*
- b) Rilievo dello stato di fatto in scala 1.20 per le vetrine e le bacheche;*
- c) Bozza colorato del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;*
- d) Documentazione fotografica che illustri il punto di posizione nell'ambito circostante; in caso di impianto su suolo è necessario produrre una planimetria catastale del luogo interessato;*

e) Autodichiarazione redatta ai sensi della Legge 4.1.68 n. 15, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia, che il manufatto sarà calcolato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e sarà realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;

f) Auto dichiarazione redatta ai sensi della legge di cui sopra, dalla quale emerge che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, in altre parole che il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali è legittima;

g) Nulla osta del proprietario dell'immobile o dell'amministrazione condominiale o auto dichiarazioni di proprietà;

h) Parere della Soprintendenza ai Beni ambientali ed Architettonici qualora richiesto;

i) Ricevuta in originale dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria;

Per impianti posti fuori del centro abitato, l'interessato deve precedentemente farsi rilasciare la prevista concessione, secondo il seguente ordine di competenza:

- Per le strade e le autostrade statali, dalla direzione compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;

- Per le autostrade in concessione, dalla Società concessionaria;

- Per le strade regionali, provinciali o di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;

- Per le strade militare, dal Comando territoriale competente;

Il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune per i tratti di strade statali, regionali, provinciali o di altri enti correnti all'interno di centri abitati.

Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaboratori allegati alla richiesta.

La domanda per l'installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario deve essere presentata l'ufficio competente, previa autorizzazione sul messaggio pubblicitario da parte dei rispettivi ordini o collegi professionali locali, nel rispetto della legge 5/2/92 n. 175 "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo della professione".

Art. 36 Casi particolari

Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici con caratteri di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaboratori di cui ai punti c), d), e), h), i), del presente articolo, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio.

Per l'apposizione di vetrofanie relative a messaggi temporanei, deve essere fatta pervenire comunicazione scritta nella quale sono indicati i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell'attività cui si riferiscono, la superficie occupata e il periodo;

Qualora le vetrofanie si riferiscono a pubblicità di esercizio e superino le dimensioni di mq. 0,50, è rilasciata copia della comunicazione con presa d'atto da parte del competente ufficio, previo parere del Comando Polizia Municipale. Quando le medesime non riguardino direttamente l'attività esercitata, la comunicazione, con contestuale presa d'atto, è richiesta soltanto se la superficie occupata complessivamente eccede i mq. 300;

Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pubblicità fonica, è sufficiente che l'interessato indichi sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi, i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e gli orari di svolgimento.

Art. 37 Interventi di sostituzione e modifica delle insegne

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio della stessa, e fermo restando la durata, intenda variare il messaggio pubblicitario dell'insegna, deve farne domanda allegato il bozzetto del nuovo messaggio.

La nuova autorizzazione sarà rilasciata dal competente ufficio, previo il solo parere dei Comando Polizia Municipale.

Art. 38 Termine di validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo massimo di sei anni.

Art. 39 Rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari permanenti è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno novanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.

Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario, la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola auto dichiarazione autenticata che attesti la persistenza degli elementi di cui alla lettera e) dell'art. 35, 1° comma, e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui al 1° comma del presente articolo, nonché qualsiasi modifica s'intende proporre, comportano l'applicazione della procedura di cui all'art. 35.

Art. 40 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) Verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;*
- b) Adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;*
- c) Procedere alla rimozione in caso di decadenza o di revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'intestazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;*
- d) Fissare saldamente su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato una targhetta, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:*

- *Soggetto titolare*
- *Numero dell'autorizzazione comunale e anno del rilascio*
- *Data di scadenza.*

La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dall'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di lei riportati.

L'autorizzazione non esonerà il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e il grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 41 Decadenza dell'autorizzazione

Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a) *La cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;*
- b) *L'annullamento o la revoca l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;*
- c) *La non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato;*
- d) *La mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;*
- e) *La mancata realizzazione dell'opera entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione;*
- f) *Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla data della notifica, salvo proroga motivata richiesta dagli interessati;*
- g) *Le cause di decadenza devono essere riportate integralmente nel modulo di domanda e nel provvedimento autorizzatorio o concessorio.*

CAPO VIII **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 42 Norme transitorie

I mezzi pubblicitari già autorizzati, diversi da quelli di cui al successivo comma, devono essere adeguati alle norme del presente regolamento entro il termine di un anno dalla sua approvazione. Entro il medesimo termine dovranno altresì essere rimossi tutti gli impianti in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Gli impianti fissi per le pubbliche affissioni attualmente collocati possono essere mantenuti, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, mentre i nuovi impianti dovranno essere adeguati.

Art. 43 Norme Finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Decreto Legislativo n.507 del 15 Novembre 1993 e successive modificazioni.

Copia del D.Lgs 507/93 e successive modificazioni sono allegate in calce al presente Regolamento.

Art. 44 Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e sostituisce ogni altra regolamentazione della materia.

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 2 Nozione di centro abitato
- Art. 3 Ambito di applicazione
- Art. 4 Classificazione del Comune
- Art. 5 Tariffe
- Art. 6 Imposta comunale sulla pubblicità
- Art. 7 Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 8 Gestione del servizio
- Art. 9 Sanzioni ed Interessi

CAPO II DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI

- Art. 10 Definizione dei mezzi e degli impianti
- Art. 11 Insegne di esercizio
- Art. 12 Preinsegne
- Art. 13 Cartello
- Art. 14 Striscione, locandina, stendardo e bandiere.
- Art. 15 Segno orizzontale reclamistico
- Art. 16 Impianto pubblicitario di servizio
- Art. 17 Impianti di pubblicità e propaganda
- Art. 18 Sorgenti luminose
- Art. 19 Pubblicità sui veicoli
- Art. 20 Pubblicità sonora e fonica

CAPO III NORME COMUNI A TUTTI LE FORME DI PUBBLICITA'

- Art. 21 Collocazione vietata
- Art. 22 Caratteristiche delle insegne di esercizio
- Art. 23 Caratteristiche delle tende
- Art. 24 Caratteristiche e installazioni di targhe di esercizio
- Art. 25 Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti
- Art. 26 Piani e studi coordinati di arredo urbano
- Art. 27 Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà

CAPO IV COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE NEL CENTRO STORICO

- Art. 28 Norme generali.
- Art. 29 Collocazione di insegne
- Art. 30 Collocazione di targhe professionali o di esercizio
- Art. 31 Collocazione bacheche ed insegne di valore storico
- Art. 32 Collocazione di tende

CAPO V PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

- Art. 33 Norme generali

CAPO VI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 34 Superficie impianti

CAPO VII PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 35 Presentazione delle domanda al Comune

Art. 36 Casi particolari

Art. 37 Interventi di sostituzione e modifiche

Art. 38 Termine di validità dell'autorizzazione

Art. 39 Rinnovo dell'autorizzazione

Art. 40 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Art. 41 Decadenza dell'autorizzazione

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 42 Norme transitoria

Art. 43 Norme Finali

Art. 44 Entrata in vigore del Regolamento

Allegati:

Decreto Legislativo del 15.11.1993 n.507

Decreto Legislativo del 15.12.1997 n.446 articolo n.53

Decreto Ministeriale del 11.09.2000 n.289 articolo n.20



Decreto Legislativo del 15/11/1993 n. 507

Titolo del provvedimento:

Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

Preambolo

Preambolo.

Testo: in vigore dal 24/12/1993 con effetto dal 01/01/1994
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza degli enti territoriali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1993;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

art. 1

Ambito di applicazione.

Testo: in vigore dal 24/12/1993 con effetto dal 01/01/1994
Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.

art. 2

Classificazione dei comuni.

Testo: in vigore dal 24/12/1993 con effetto dal 01/01/1994
Classificazione dei comuni

1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;

Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;

Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;

Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;

Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.

art. 3

Regolamento e tariffe.

Decreto Legislativo del 15/11/1993 n. 507

Testo: in vigore dal 01/01/2001

1. Il comune e' tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

2. Con il regolamento il comune disciplina le modalita' di effettuazione della pubblicita' e puo' stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.

3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantita' degli impianti pubblicitari, le modalita' per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonche' i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresi' stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonche' la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione di affissioni dirette.

4. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione e' divenuta esecutiva a norma di legge.

5. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione e' divenuta esecutiva a norma di legge; in caso di mancata adozione della deliberazione in questione, si applicano le tariffe di cui al presente capo.

6. Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettivita', puo' applicare, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per la pubblicita' di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5, e all'articolo 15, nonche' limitativamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 19.

art. 4

Categoria delle localita'.

Testo: in vigore dal 24/12/1993 con effetto dal 01/01/1994

Categoria delle localita'

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i comuni delle prime tre classi possono suddividere le localita' del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale.

2. Il regolamento comunale deve specificare le localita' comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non puo' superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potra' essere superiore alla metà di quella complessiva.

art. 5

Presupposto dell'imposta.

Testo: in vigore dal 24/12/1993 con effetto dal 01/01/1994

Presupposto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile e' soggetta all'imposta sulla pubblicita' prevista nel presente decreto.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attivita' economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

art. 6

Soggetto passivo.

Testo: in vigore dal 24/12/1993 con effetto dal 01/01/1994
Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

art. 7

Modalità di applicazione dell'imposta.

Testo: in vigore dal 24/12/1993 con effetto dal 01/01/1994
Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

art. 8

Dichiarazione.

Testo: in vigore dal 20/09/1996

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 marzo 1996, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in

cui e' stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.

art. 9

Pagamento dell'imposta.

Testo: in vigore dal 01/01/2001

1. L'imposta e' dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta e' quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalita' che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento o per eccesso se e' superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.

3. Il comune, per particolari esigenze organizzative, puo' consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

4. Per la pubblicita' relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicita' annuale l'imposta puo' essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica e' stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente puo' chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune e' tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

7. Qualora la pubblicita' sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonche' il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.

art. 10

Rettifica ed accertamento d'ufficio.

Testo: in vigore dal 20/03/2001

1. Il comune, entro due anni della data in cui la dichiarazione e' stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

art. 11

Funzionari responsabili.

Testo: in vigore dal 24/12/1993 con effetto dal 01/01/1994

Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il comune e' tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

art. 12

Pubblicita' ordinaria.

Testo: in vigore dal 01/03/2001

1. Per la pubblicita' effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare e' la seguente:

comuni di classe I	L. 38.000
comuni di classe II	" 34.000
comuni di classe III	" 30.000
comuni di classe IV	" 26.000
comuni di classe V	" 22.000

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicita' effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalita' previste dai commi 1 e 2.

4. Per la pubblicita' di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione e' del 100 per cento.

art. 13

Pubblicita' effettuata con veicoli.

Testo: in vigore dal 24/12/1993 con effetto dal 01/01/1994

Pubblicita' effettuata con veicoli

1. Per la pubblicita' visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, e' dovuta l'imposta sulla pubblicita' in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalita' previste dall'art. 12, comma 1; per la pubblicita' effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e' dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta e' dovuta nella misura della meta' a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicita' effettuata per conto proprio su veicoli di

proprieta' dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta e' dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg L. 144.000;
- b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg " 96.000;
- c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie " 48.000.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma e' raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non e' dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purche' sia apposta non piu' di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

art. 14

Pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.

Testo: in vigore dal 24/12/1993 con effetto dal 01/01/1994

Pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicita' effettuata per conto altri con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilita' del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa:

comuni di classe I	L. 128.000
comuni di classe II	" 112.000
comuni di classe III	" 96.000
comuni di classe IV	" 80.000
comuni di classe V	" 64.000

2. Per la pubblicita' di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicita' prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicita' realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

comuni di classe I	L. 8.000
comuni di classe II	" 7.000
comuni di classe III	" 6.000
comuni di classe IV	" 5.000
comuni di classe V	" 4.000

5. Qualora la pubblicita' di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

art. 15

Pubblicita' varie.

Testo: in vigore dal 24/12/1993 con effetto dal 01/01/1994

Pubblicita' varia

1. Per la pubblicita' effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, e' pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella seguente misura:

comuni di classe I	L. 192.000
comuni di classe II	" 168.000
comuni di classe III	" 144.000
comuni di classe IV	" 120.000
comuni di classe V	" 96.000

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa:

comuni di classe I	L. 8.000
comuni di classe II	" 7.000
comuni di classe III	" 6.000
comuni di classe IV	" 5.000
comuni di classe V	" 4.000

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è la seguente:

comuni di classe I	L. 24.000
comuni di classe II	" 21.000
comuni di classe III	" 18.000
comuni di classe IV	" 15.000
comuni di classe V	" 12.000

art. 16

Riduzioni dell'imposta.

Testo: in vigore dal 24/12/1993 con effetto dal 01/01/1994

Riduzioni dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

art. 17

Esenzioni dall'imposta.

Testo: in vigore dal 24/12/1993 con effetto dal 01/01/1994

Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

- la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la

Decreto Legislativo del 15/11/1993 n. 507

localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilita', che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicita' comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inherente l'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto, nonche' le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalita' di effettuazione del servizio;

f) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;

g) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

art. 18

Servizio delle pubbliche affissioni.

Testo: in vigore dal 01/01/2001

1. Il servizio delle pubbliche affissioni e' inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a cio' destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di attivita' economiche.

2. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio e' facoltativo.

3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni.

3-bis. Il comune ha facolta' di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impantistica.

art. 19

Diritto sulle pubbliche affissioni.

Testo: in vigore dal 24/12/1993 con effetto dal 01/01/1994

Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicita', a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati e' la seguente:

Per ogni periodo

	per i primi 10 giorni	successivo di 5 giorni o frazione
comuni di classe I	L. 2.800	L. 840
comuni di classe II	" 2.600	" 780
comuni di classe III	" 2.400	" 720
comuni di classe IV	" 2.200	" 660
comuni di classe V	" 2.000	" 600

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 e' maggiorato del 50 per cento.

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto e' maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da piu' di dodici fogli e' maggiorato del 100 per cento.

5. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, e' dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicita' si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalita' di cui all'art. 9; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

art. 20

Riduzioni del diritto.

Testo: in vigore dal 24/12/1993 con effetto dal 01/01/1994

Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

art. 21

Esenzione dal diritto.

Testo: in vigore dal 24/12/1993 con effetto dal 01/01/1994

Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attivita' istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorita' militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorita' di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

art. 22

Modalita' per le pubbliche affissioni.

Testo: in vigore dal 24/12/1993 con effetto dal 01/01/1994

Modalita' per le pubbliche affissioni

1. Il regolamento comunale stabilisce criteri e modalita' per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni per quanto non disciplinato nei commi seguenti.

2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui e' stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente puo' annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune e' tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

7. Il committente ha facolta' di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la meta' del diritto dovuto.

8. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione puo' con apposita previsione del capitolo d'oneri di cui all'articolo 28, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

art. 23

Sanzioni ed interessi.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita' e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti

Decreto Legislativo del 15/11/1993 n. 507

importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

art. 24

Sanzioni amministrative.

Testo: in vigore dal 01/01/2001

1. Il comune e' tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicita'. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonche' di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire quattrocentomila a lire tre milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresi' la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il comune, o il concessionario del servizio, puo' effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicita' abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalita' previste dall'art. 10.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonche' dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impitantistica comunale, nonche' alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.

art. 25

Gestione del servizio.

Testo: soppresso dal 01/01/1998

Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e delle pubbliche affissioni e' effettuata in forma diretta dal comune.

2. Il comune, qualora lo ritenga piu' conveniente sotto il profilo economico e funzionale, puo' affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32.

3. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed e' tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, e' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

art. 26

Corrispettivo del servizio.

Testo: soppresso dal 01/01/1998

Corrispettivo del servizio

1. Per la gestione del servizio il concessionario e' compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo; per i comuni appartenenti all'ultima classe il servizio puo' essere affidato dietro corresponsione di un canone fisso da versare al comune.

2. L'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con facolta' di stabilire in favore del comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.

3. L'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio, ovvero il canone convenuto, deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che l'importo del versamento non puo' essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.

4. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennita' di mora del 7 per cento semestrale sugli importi non versati, che puo' essere riscossa dal comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento, deliberata dal comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

art. 27

Durata della concessione.

Testo: soppresso dal 01/01/1998

Durata della concessione

1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni.

2. Accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, il comune puo' procedere al rinnovo della concessione; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo, che devono essere migliorative per il comune.

art. 28

Conferimento della concessione.

Testo: soppresso dal 01/01/1998

Conferimento della concessione

1. Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 viene effettuato in conformita' all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e previa adozione di apposito capitolato d'oneri, mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 89 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, integrato dalle disposizioni, ove compatibili, della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e dell'art. 2-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 che abbiano capacita' tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del comune concedente secondo la suddivisione in categorie prevista dall'art. 33. L'oggetto della licitazione e' costituito dalla misura percentuale dell'aggio e, se richiesto, dall'ammontare del minimo garantito, ovvero dall'importo del canone fisso.

3. L'iscrizione nell'albo e' comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze in data non anteriore a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara.

4. I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio

1968, n. 15, attestante che loro stessi ed i soci della societa' che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, interessi in altre societa' partecipanti alla licitazione stessa; la omissione della dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullita' della concessione, ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza dalla stessa a norma dell'art. 30, comma 1, lettera d).

5. Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la concessione puo' essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non puo' essere superiore a tre anni, con esclusione della possibilita' di rinnovo.

6. Nell'ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, l'aggio, il minimo garantito ovvero il canone fisso sono determinati dal comune con apposita convenzione.

art. 29

Incompatibilita'.

Testo: soppresso dal 01/01/1998

Incompatibilita'

1. Non possono essere iscritti nell'albo di cui all'art. 32 ne' essere legali rappresentanti, amministratori o sindaci di societa' concessionarie del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i membri del Parlamento e del Governo;
- b) i pubblici impiegati;
- c) i ministri dei culti;

d) coloro che per legge o per provvedimento giudiziale non hanno la libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di fallimento dichiarato, finche' non abbiano pagato per intero i loro debiti;

e) i condannati per delitti contro la personalita' dello Stato, contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per qualsiasi altro reato non colposo che comporti la pena della reclusione non inferiore a due anni;

f) i condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a quella temporanea per tutto il tempo della sua durata.

2. Non puo' essere conferita la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) ai consiglieri regionali, provinciali e comunali limitatamente all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato;
- b) ai membri degli organi di controllo sugli atti del comune che affida il servizio in concessione;
- c) al coniuge, ai parenti ed agli affini fino al secondo grado, del sindaco, dei consiglieri e degli assessori del comune che affida il servizio in concessione;
- d) a coloro che, in dipendenza di precedenti gestioni, siano in lite con il comune che affida il servizio in concessione.

art. 30

Decadenza.

Testo: soppresso dal 01/01/1998

D e c a d e n z a

1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:

- a) per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui al successivo art. 31;
- b) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- c) per continue irregolarita' o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
- d) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dal comma 4 dell'art. 28;
- e) per l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attivita' di concessionario e di commercializzazione della

dell'eseguito pagamento della tassa di concessione governativa relativa all'anno in corso.

art. 35

Vigilanza.

Testo: in vigore dal 24/12/1993 con effetto dal 01/01/1994

V i g i l a n z a

1. E' attribuita alla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulle gestioni dirette o in concessione dell'imposta sulla pubblicita' e del servizio delle pubbliche affissioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, il comune e' tenuto ad inviare, entro trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione del regolamento e delle tariffe; nello stesso termine, il concessionario deve inviare il capitolo d'oneri ed il contratto relativo alla gestione affidata in concessione.

3. La direzione centrale di cui al comma 1, ove ritenga che le deliberazioni concernenti il regolamento e le tariffe, il capitolo d'oneri e il contratto siano contrarie a disposizioni di legge ne chiede il riesame, ferma restando la loro esecutività'.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni.

5. La direzione centrale di cui al comma 1 ha facolta' di richiedere al comune o al suo concessionario atti o documenti inerenti la gestione del servizio.

6. Il concessionario del servizio e' tenuto ad osservare tutte le disposizioni del presente decreto al fine di assicurare la regolarita' della gestione; la loro mancata osservanza costituisce, previa contestazione, motivo di sospensione d'ufficio dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32 per il periodo in cui detta situazione perduri.

7. La direzione centrale di cui al comma 1 puo' disporre ispezioni sulle gestioni dirette o in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e delle pubbliche affissioni, allo scopo di verificare l'osservanza delle disposizioni in materia; a tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalita' per la loro programmazione ed esecuzione, nonche' per il coordinamento degli uffici preposti, anche al fine di consentire alla commissione prevista dall'art. 32 l'adozione dei provvedimenti di competenza.

art. 36

Norme transitorie.

Testo: in vigore dal 24/12/1993 con effetto dal 01/01/1994

Norme transitorie

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanati i decreti ministeriali previsti nei precedenti articoli.

2. Per la prima applicazione del presente decreto i comuni devono deliberare il regolamento di cui all'art. 3 entro il 30 giugno 1994 e le tariffe devono essere deliberate entro il 28 febbraio 1994; il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicita' annuale e' differito al 31 marzo 1994.

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano iscritti nell'albo di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, sono iscritti a domanda, da presentare entro il 30 giugno 1994, nell'albo di cui all'art. 32, se in possesso dei requisiti ivi prescritti.

4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gestiscono ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni, possono continuare la gestione del servizio, sino alla scadenza del contratto in corso, purché, entro un anno dalla suddetta data, ottengano l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32.

5. In deroga alle disposizioni dell'art. 31, comma 3, e' ammessa la cessione

dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto a soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 entro il termine di un anno dalla suddetta data, previo consenso del comune interessato e nulla osta della direzione centrale della fiscalita' locale del Ministero delle finanze; entro lo stesso termine e' altresi' consentita, previa comunicazione al comune, la cessione degli impianti pubblicitari detenuti dai soggetti iscritti nell'albo.

6. La commissione prevista dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, resta in carica sino alla scadenza stabilita per lo svolgimento delle attribuzioni di cui all'art. 32 del presente decreto.

7. Le concessioni di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, aventi scadenza nel corso dell'anno 1994 sono prorogate sino al 31 dicembre 1994, a condizioni da definire fra le parti sempre che il comune non intenda gestire direttamente il servizio.

8. Il comune non da' corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano gia' stati adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ne' puo' autorizzare l'installazione di nuovi impianti fino all'approvazione del regolamento comunale e del piano generale previsti dall'art. 3.

9. Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto, secondo le disposizioni del suddetto decreto.

10. La pubblicita' annuale iniziata nel corso dell'anno 1993, per la quale sia stata pagata la relativa imposta, e' prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta secondo le disposizioni del presente capo.

11. Le modalita' della gestione, l'aggio o il canone fisso, il minimo garantito nonche' le prescrizioni del capitolato d'oneri in atto devono essere adeguati in rapporto alle modifiche introdotte dal presente capo.

art. 37

Norme finali e abrogazioni.

Testo: in vigore dal 18/05/1999

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di imposta sulla pubblicita' e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Con decorrenza dal 1 gennaio 1994 e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' ogni altra norma incompatibile con le disposizioni del presente capo.

3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1959, n. 132, e nell'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.



Decreto Legislativo del 15.12.1997 n.446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordinodella disciplina dei tributi locali.

Art. 53 Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.

In vigore dal 26/05/1998

Modificato dal Dlg. Del 10/04/1998 n. 137 articolo 15

1. Presso il Ministero delle Finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.

3. Con decreti del Ministero delle finanze da emanare ai sensi dell'art.17 comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione.

Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgono i predetti servizi almeno dal 01 gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione all'albo suddetto.

4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità.



Decreto Ministeriale del 11.09.2000 n. 289

Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

Art. 20 Disciplina transitoria

In vigore dal 02/11/2000

1. I soggetti che, alla data di entrate in vigore del presente regolamento, abbiano in corso contratti di concessione dei servizi di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui agli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, ovvero di attività, comunque denominate, di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate di province e comuni legittimamente sottoscritti, per proseguirne la gestione devono ottenere l'iscrizione nell'albo entro il 30 settembre 2001; decorso inutilmente detto termine i contratti stessi sono risolti di diritto.
2. Le condizioni dei contratti di cui al comma 1, ove ne sia possibile la prosecuzione, devono essere aggiornate secondo le disposizioni del regolamento previsto dal comma 7 dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, entro il termine di novanta giorni dalla sua entrata in vigore.
3. Nello stesso termine di cui al comma 1, i contratti legittimamente sottoscritti, possono essere, anche in deroga alle condizioni contrattuali, ceduti a soggetti regolarmente iscritti nell'albo, previa comunicazione al Ministero delle finanze. Il presente regolamento munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

